

legung des Bundesgesetzes liegt in dieser Annahme jedenfalls nicht, da nicht etwa die Rechte gutgläubiger Dritter, die mit dem Rekurrenten im Vertrauen auf den veröffentlichten Gerichtsbeschluss verhandelt hätten, in Frage stehen. Ist also die gedachte kantonale Entscheidung dem bundesgerichtlichen Urtheile ohne weiters zu Grunde zu legen, so ist klar, daß die Beschwerde als unbegründet abgewiesen werden muß, da ja im Falle der Unwirksamkeit der Jahrgabeung der Rekurrent sein rechtliches Domizil fortwährend am Wohnorte seines Vaters, im Kanton Aargau, hatte. Uebrigens wäre im vorliegenden Falle die Beschwerde auch deshalb abzuweisen, weil, selbst wenn der Rekurrent wirksam für volljährig wäre erklärt worden, doch nicht feststände, daß er zur Zeit der Klageanhebung seinen festen Wohnsitz im Kanton Waadt hatte. Allerdings hielt er sich damals thatsächlich seit einigen Monaten in Corsier, Kantons Waadt, auf und hatte dort seine Ausweisungspapiere hinterlegt; allein weitere Umstände, aus welchen auf seine Absicht geschlossen werden könnte, dorthin in dauernder Weise den Mittelpunkt seiner bürgerlichen Existenz zu verlegen, sind nicht angeführt; es liegt nicht vor, daß er beispielsweise dort dauernde Beschäftigung, eine feste Anstellung und dergleichen gefunden hätte. Im Gegentheil scheint nach den Umständen die Annahme nahe zu liegen, daß der Rekurrent im Kanton Waadt nur vorübergehend vor der ihm drohenden Waterschaftsklage der Rekursbeklagten Schutz suchen wollte, ohne doch seinen früheren Wohnsitz in der Heimath dauernd aufgeben zu wollen.

3. Nach der Natur der Beschwerde rechtfertigt es sich, dem Rekurrenten die Bezahlung einer Gerichtsgebühr aufzuerlegen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

II. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen.

37. *Sentenza del 19 aprile 1890 nella causa Ticino contro Consiglio federale.*

A. Prendendo argomento da un ricorso che gli avevano presentato nel dicembre 1889 dei cittadini ticinesi esclusi dal diritto di prender parte alle elezioni comunali di Locarno del 1° maggio di quello stesso anno, e da un gran numero di riclami e proteste pervenutegli a riguardo di radiazioni e iscrizioni di cittadini nei cataloghi civici di parecchi comuni del cantone Ticino, ordinati dai rispettivi commissari di governo in vista delle imminenti nomine dei deputati a quel Gran Consiglio, il Consiglio federale indirizzava il 26 febbraio 1889 al governo ticinese un ufficio in cui esponeva le norme secondo le quali intendeva decidere i ricorsi che dovessero, in merito alle ridette radiazioni ed iscrizioni, venir portati fino a lui. E per essere in grado di prendere le sue decisioni definitive il 1° marzo successivo, vale a dire ancora due giorni prima degl'indetti comizi, esso lo invitava a fargli sapere, al più tardi pel 28 febbraio, in qual modo avrebbe risolto, a sua volta, i ricorsi pendenti in sede cantonale.

B. Il governo ticinese rispondeva il domani, con telegramma e con lettere, contestando nel sostanziale la competenza delle autorità federali a statuire sui ricorsi in questione prima della decisione definitiva di quelle cantonali, e riconoscendo alle prime soltanto la facoltà d'intervenire ad elezione compiuta per annullarla, quando constasse di una violazione di diritti costituzionali dei cittadini. Insisteva ad un tempo sull'opinione che della interpretazione e applicazione di leggi cantonali soli competenti sono i cantoni, e presentava subordinatamente, a mero titolo di deferenza, le proprie osservazioni sulle norme come sopra esposte dal Consiglio federale.

C. In presenza di questo riscontro e del numero sempre

più crescente di ricorsi direttigli giornalmente da cittadini d'ogni parte del cantone che si pretendevano lesi nel loro diritto di voto, il Consiglio federale riconosceva addì 1° marzo che non sarebbe in grado di pronunciare sui medesimi, « non » potendo entro questo termine intendere il governo del cantone Ticino e raccogliere gli elementi della causa, avvegnaché, » per la maggior parte di questi ricorsi ricevuti in via telegrafica, esso non possedeva nemmeno la decisione del Consiglio di Stato. » Parendogli però d'altra parte « desiderabile di » poter prendere una decisione sui ricorsi in questione subito » dopo la votazione, al quale scopo è d'uopo anzitutto avere a » disposizione tutte le informazioni necessarie, e che il governo » del Ticino, come pure i ricorrenti, vengano uditi — ove occorra, — in proposito, » esso decideva l'indomani :

» I. Un delegato del Consiglio federale si recherà nel Ticino immediatamente dopo le elezioni del 3 marzo per esaminare i ricorsi indirizzati al Consiglio federale a proposito dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini in questione. » Questo delegato si metterà in relazione col governo ticinese, » udirà, ove sia d'uopo, i ricorrenti, raccoglierà tutti gli schiarimenti e farà rapporto al Consiglio federale.

» II. Come delegato viene designato il sig. Eugenio Borel, » già consigliere federale e auditore in capo. Egli prenderà » con sè i segretari di cui avrà bisogno. »

D. Mentre la giornata delle elezioni passò tranquilla in tutto il cantone, la successiva del 4 marzo fu segnalata da vive agitazioni provocate precipuamente dal fatto di bande armate raccolte sul Monte Ceneri a difesa del governo che si credeva minacciato al capoluogo da una sorpresa dei liberali sottocenerini. Il governo stesso telegrafava al Consiglio federale di aver chiamato sotto le armi una compagnia di truppe regolari perchè riteneva dei disordini imminenti. Il Consiglio federale invitava allora la sera del giorno stesso il delegato Borel a rivestire la qualità di « commissario federale, » a prendere sotto i suoi ordini la compagnia levata dal governo ticinese, a prendere possesso dei quadri del battaglione 96 di landwehr, che doveva entrare in servizio il giorno dopo, e ad

ordinare immediatamente la dissoluzione di ogni attruppamento, dandone comunicazione ad un tempo al Consiglio di Stato ed al comitato liberale ticinesi. Essendosi poi constatato che la compagnia levata dal governo e accantonata a Locarno non era composta in modo affatto regolare, fu licenziata per ordine dell'Autorità federale, la quale comandava simultaneamente di picchetto un reggimento di milizie zurighesi.

E. Informato di vari disordini prodottisi lo stesso giorno e l'indomani a Lugano, Locarno, Intragna e altrove, il Consiglio federale prendeva ai 7 marzo una decisione del tenore seguente :

» In applicazione degli articoli 4, 6, 11 e seguenti della legge » 27 agosto 1851 sulla procedura penale federale e degli articoli 32, 36 e 37 della legge 27 giugno 1874 sull'organizzazione giudiziaria federale ;

» Visti i rapporti e le proposte del Commissario federale » nel Ticino ;

» Sul preavviso del suo Dipartimento di giustizia e polizia ;

» decreta :

» 1° Un'istruzione penale federale sarà aperta per la constatazione dei reati che hanno motivato gli avvenimenti » relativi alle elezioni 3 marzo corrente dei deputati al Gran » Consiglio del cantone Ticino, o che ne furono la conseguenza, » e per la scoperta degli autori di questi atti.

» 2° Il sig. consigliere nazionale Bezzola, a Coira, è nominato procuratore generale della Confederazione e assume » tutte le funzioni attribuite a tale ufficio dalle leggi federali.

» 3° Il sig. procuratore generale Bezzola presterà giuramento in conformità ecc., ecc.

» 4° Egli è invitato a recarsi immediatamente nel cantone » Ticino e ad ordinare, dopo essersi reso conto degli avvenimenti, un'inchiesta penale giusta gli articoli 19 e 21 della » procedura penale federale, come pure a far designare dalla » Camera d'accusa federale un giudice istruttore a sensi dell'art. 36 della legge organica giudiziaria federale.

» 5° Questa decisione sarà comunicata al governo del cantone Ticino, con invito ad appoggiare, nei limiti del possi-

- » bile, il procuratore generale nell'esercizio delle sue funzioni
- » ed a confidargli, per quell'uso che crederà del caso, gli atti
- » in sua possessione. »

Onde appoggiare efficacemente l'istruzione federale, qualora se ne sentisse il bisogno, il Consiglio federale ordinava simultaneamente la chiamata sotto le armi di uno dei battaglioni del surriferito reggimento zurighese e licenziava invece i quadri di quello ticinese in servizio a Bellinzona.

F. I disordini avvenuti il 5 marzo a Lugano avevano avuto per conseguenza la carcerazione di alcuni prevenuti di parte conservatrice, che venivano però tosto rimessi a piede libero, sopra domanda del governo cantonale, per ordine del commissario federale. Arrestatosi poco dopo anche certo Belloni (liberale), sotto l'inculpazione di aver percosso in rissa l'avvocato Soldati e un Molinari, se ne chiese parimenti al commissario federale la scarcerazione. Questi ritenne difatti l'istanza giustificata e fece i passi necessari tanto presso il governo, quanto presso il suo luogotenente in Lugano e il procuratore generale del cantone, ma, incontrate parecchie difficoltà, finì coll'impartire al comandante delle truppe zurighesi, allora giunte in Lugano, l'ordine di mettere il Belloni in libertà con la forza.

G. Radunatosi il nuovo Gran Consiglio ticinese per la sua costituzione, la maggioranza delle commissioni per la verifica dei poteri proponeva di deferire al giudice penale cantonale quei municipi che ammisero il 3 marzo a votare dei cittadini statine esclusi con decreti commissariali o governativi; la minoranza invece si chiariva d'avviso, dovere il Gran Consiglio, in presenza dell'intervento federale nelle questioni pendenti in merito al diritto di voto, soprassedere ad ogni decisione sull'argomento. Informatone dal commissario federale, il Consiglio federale significava a quest'ultimo, con telegramma del 16 marzo, ritener esso inammissibile che parallelamente all'inchiesta penale federale già ordinata si potessero deferire al giudice penale *cantonale* i fatti contemplati nelle proposte delle commissioni del Gran Consiglio, e l'invitava ad agire di conseguenza, previa comunicazione del suo modo di vedere al governo ticinese ed al procuratore generale della Confedera-

zione. Il governo ticinese rispondeva al commissario federale che non verrebbe dato seguito, pel momento, alle inchieste (decretate nel frattempo dal Gran Consiglio) contro i municipi in discorso, ma che si limiterebbe a sollevare anche su questo punto un conflitto di competenza presso il Tribunale federale.

H. Nel frattempo erano pur giunti nel cantone Ticino: il sig. professore Dr° A. Schneider, di Zurigo, chiamato il 7 marzo dal Consiglio federale a supplire il commissario federale sig. Borel nella missione di delegato all'istruttoria dei ricorsi di quei cittadini che nelle elezioni del 3 detto marzo erano stati privati del diritto di voto; il procuratore generale della Confederazione, sig. Bezzola, ed il giudice istruttore federale, sig. Dedual, accompagnati dai rispettivi segretari, ed avevano incominciato le loro inchieste. Quella penale fu poscia, con decreto 25 marzo del Consiglio federale, estesa anche « ai casi » in cui autorità e privati hanno tentato d'influire sugli elettori in occasione delle elezioni di cui sopra, con regali, pro-messe, minacce od intimidazioni ed i rispettivi elettori » hanno ricevuto dei regali o qualche vantaggio in compenso del loro voto. » L'inchiesta amministrativa approdò ad un particolareggiato rapporto del sig. Schneider in data del 1° giugno 1889; quella penale non è ancora chiusa, almeno per quanto consta all'infro Tribunale.

I. Venuta la cosa dinanzi all'Assemblea federale, che il Consiglio di Stato del cantone ticino aveva adito con ricorso 29 marzo 1889, in cui domandava non si approvassero le misure prese dal Consiglio federale in occasione e conseguenza delle nomine legislative in questione, e non gli si accordassero i chiesti pieni poteri per mantenere in Ticino il commissariato e l'occupazione finchè li riputasse necessari, l'Assemblea pronunciava invece il 9/12 susseguente aprile l'approvazione così dell'invio del commissario federale e dell'intervento armato nel cantone Ticino, come anche del ritiro di queste misure avvenute nel frattempo, invitando il Consiglio federale a fargli rapporto nella prossima sessione sulle questioni dei ricorsi relativi ai diritti elettorali e sulle inchieste penali, questioni connesse all'intervento.

L. Addì 25 aprile 1889 finalmente il Tribunale federale

riceveva dal sig. professore Dr^e König, di Berna, quale procuratore del Consiglio di Stato del cantone Ticino, una memoria 16 marzo antecedente, colla quale si dichiarava di sollevare, sulla scorta degli articoli 113 della costituzione federale e 56 della legge organica giudiziaria federale, un formale conflitto di competenza, e si domandava piacessegli pronunciare:

» 1° Che il Consiglio federale non è competente a conoscere
 » dei ricorsi di cittadini ticinesi, aventi per oggetto il loro
 » diritto di voto, in tema di elezioni cantonali, nè ad ordinare
 » inchieste in argomento, ma che — esaurite le istanze cantonali — è lecito soltanto il ricorso di diritto pubblico al
 » Tribunale federale.

» 2° Che il Consiglio federale non è competente a decretare inchieste penali, a cura di funzionari federali, circa a
 » reati che furono commessi in occasione delle elezioni cantonali al Gran Consiglio e non appaiono nè quali delitti politici, nè come causa o conseguenza di un intervento armato
 » costituzionalmente ordinato.

» 3° Che devesi quindi annullare l'inchiesta penale aperta,
 » in virtù dei decreti 7 e 25 marzo del Consiglio federale,
 » dal procuratore generale della Confederazione sig. Bezzola,
 » dal giudice istruttore federale sig. Dedual, in merito ai
 » reati nei decreti stessi enumerati, e riconoscere invece al
 » riguardo la competenza del cantone Ticino.

» 4° Che il Consiglio federale non ha competenza per proibire od impedire un'inchiesta penale decretata dal Gran Consiglio del cantone Ticino contro quelle municipalità che
 » hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi da tale diritto
 » per decisione dei commissari distrettuali o del governo.

5° » Che la violenta scarcerazione del Belloni, ordinata dal
 » commissario federale, è illegale e dev'essere annullata. »

M. Comunicata la surriferita memoria König al Consiglio federale, questo rispondeva il 7 giugno contestando avantutto, in tesi generale e preliminare, per ciò che riguarda la prima conclusione della memoria stessa, che nel caso particolare si tratti di un vero « conflitto di competenza, » a sensi degli invocati articoli 113, N° 1, della costituzione federale, e 56, § 1, della legge organica giudiziaria federale, conciossiachè il

governo ticinese non contesti a tutte indistintamente le autorità federali l'attributo di statuire sui ricorsi in questione, ma soltanto a quella esecutiva e sotto esplicita riserva invece della relativa competenza di quella giudiziaria. Quanto alle inchieste penali (conclusioni 2^a e 3^a del ricorso), il Consiglio federale accompagnava un'eccezione dilatoria tendente a dire e a far ammettere che non essendosi ancora trasmesso dal procuratore generale l'incartamento di siffatte inchieste col proprio preavviso alla Camera d'accusa federale, nè deciso quindi da questa se siavi luogo a riconoscere o negare la competenza delle assise federali, il Tribunale federale non può ritenersi per anco investito della relativa contestazione. Circa le conclusioni N° 4 e 5 del gravame ricorrente, il Consiglio federale si limita infine a far rimarcare: avere l'autorità federale il diritto di aprire un'inchiesta sui delitti soggetti, secondo lei, alla giurisdizione federale, per conseguenza logica e naturale quello di proibire alle autorità cantonali d'invocare una penale in merito agli stessi avvenimenti, ed essere la scarcerazione Belloni stata ordinata dal commissario federale in circostanze politiche già sovranamente apprezzate ed approvate dall'Assemblea federale. Riassumendosi, il Consiglio federale domandava pertanto al Tribunale federale:

» 1° Di non entrare in materia, per causa d'incompetenza,
 » sulle conclusioni di diritto pubblico formulate dal Consiglio di Stato circa il diritto di voto.

» 2° Di non entrare in materia, pel momento, sulle conclusioni riguardanti le inchieste penali federali.

» 3° Di respingere come destituite di fondamento le conclusioni N° 4 e 5, relative alle inchieste simultanee della Confederazione e del cantone ed alla critica della scarcerazione
 » Belloni. »

N. Nelle ulteriori loro memorie di replica e duplice, il governo ticinese ed il Consiglio federale si riconfermavano nelle rispettive conclusioni d'ordine e di merito s'annunciate, allegando in sostanza — a sostegno delle medesime — le argomentazioni già precedentemente addotte. Il governo ricorrente si applica però inoltre a refutare le due preliminari eccezioni del convenuto, desunte dal testo dagli articoli 113, N° 1, della

costituzione federale, e risp. 56, § 1, della legge organica giudiziaria, e 31 della procedura penale federale, e tendenti a far dichiarare da una parte che non ricorrono in concreto gli estremi di un vero conflitto di competenza, dall'altra che i reclami relativi alle inchieste penali sono prematuri.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti.

Sulla prima conclusione del ricorso:

1° Fu sempre ammesso come regola di diritto pubblico svizzero che un conflitto di competenza fra la Confederazione ed un cantone può dirsi nato soltanto quando siavi una decisione dell'Autorità federale a cui il cantone fa carico di aver oltrepassato i confini degli attributi del potere federale. (V. Blumer-Morel, *Manuale di diritto pubblico svizzero*, vol. III, p. 80.) Nel fattispecie adunque, perchè il Tribunale federale possa statuire con cognizione di causa intorno al quesito se il Consiglio federale abbia, come asseriva il governo ricorrente, ecceduto i limiti della propria giurisdizione, sia poi a detrimento delle attribuzioni delle autorità cantonali, oppure di quelle di un'altra federale (art. 56, §§ 1° e 3° della legge organica giudiziaria federale), occorre innanzitutto che ciò risulti da una formale decisione nella quale il Consiglio federale si sia categoricamente pronunciato, in merito alla sua competenza, di fronte a ciascuno dei ricorsi in questione. Ora è bensì vero che nel suo citato ufficio del 26 febbraio 1889 al governo ticinese, il Consiglio federale ha preventivamente indicato a sommi tratti le norme giusta le quali si proponeva di decidere i ricorsi che gli venissero presentati da cittadini ticinesi esclusi dal diritto di prender parte alle elezioni del 3 marzo successivo al Gran Consiglio, e sta del pari che nelle sue memorie di risposta e duplice al Tribunale federale esso ha rivendicato per sè la facoltà di statuire sui ricorsi relativi al diritto di voto di cittadini ticinesi in tema di elezioni o votazioni cantonali, sia future che passate. Ma oltrechè le norme enunciate nel prefato ufficio concernono una parte soltanto dei ricorsi effettivamente interposti e prima e dopo il 3 di marzo presso il Consiglio federale, è chiaro e va da sè, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni, che tanto l'ufficio stesso quanto delle allegazioni di causa non possono riguardarsi come decisioni.

formali sui singoli casi in contestazione, rispetto ai quali soltanto il Tribunale federale può essere chiamato a risolvere la controversia presso di lui promossa. Parecchi fra questi ricorsi non sembrano del resto avere peranco formato l'oggetto di alcun giudizio da parte del governo ticinese, mentre il Consiglio federale dichiara esso medesimo (a pagina 5 della sua Risposta) « di non aver contestato comechessia al Consiglio di Stato, autorità amministrativa cantonale superiore, il diritto di conoscere dei ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini ticinesi e rivendicare semplicemente la facoltà di esaminare e giudicare detti ricorsi dopo il governo cantonale.... »

Forza è dunque riconoscere che fino all'ora presente il Consiglio federale non si è ancora pronunciato in guisa definitiva e vincolante sulla propria competenza di fronte ad ognuno dei ricorsi onde venne adito, cosicchè al Tribunale federale manca tuttavia uno dei principali elementi sulla cui scorta poter sentenziare se il sollevato conflitto di competenza abbia o non abbia la sua ragione di essere. È quanto riconosce d'altronde il Consiglio stesso espressamente, a pagina 11 della propria duplice, dove, parlando delle sue attribuzioni in dipendenza dall'art. 59, N° 9, della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, dice « che non ha peranco tracciato i limiti » della competenza che intende attribuirsi in merito a detti » ricorsi e che potrà farlo solo quando esaminerà questi individualmente. »

Nè muta specie la circostanza dell'avere il Consiglio federale accolto i ricorsi medesimi e ordinato a riguardo loro un'inchiesta amministrativa per cura di un delegato federale, avvegnachè anche tale procedimento non coinvolga nessuna trattazione e decisione del merito loro e quindi neppure il riconoscimento esplicito e diretto della propria competenza.

Sulle conclusioni seconda e terza:

2° Il governo ticinese fonda le sue conclusioni relative alla incompetenza del Consiglio federale « a decretare inchieste penali federali circa ai reati commessi in occasione delle elezioni cantonali del 3 marzo ed alla conseguente annullazione delle medesime precipuamente sulla ragione che i reati stessi

non appaiono nè come delitti « politici, » nè come causa o conseguenza di un intervento armato federale costituzionalmente ordinato (art. 112, N° 3, della costituzione federale).

A questo riguardo è d'uopo ricordare preliminarmente che — come fu già detto sopra nella esposizione dei fatti — l'intervento armato federale è stato a suo tempo formalmente approvato dai superiori Consigli della Confederazione entro i limiti delle loro attribuzioni costituzionali (articoli 16, 71, 85, N°i 7 e 9, 102, N°i 10 e 11 della costituzione federale), e che siffatte decisioni sfuggono al sindacato di questa Corte.

Dovendosi però ammettere senz'altro una tale approvazione come un fatto compiuto, ne conseguita necessariamente, da una parte, che il Consiglio federale era, nella forma almeno (articoli 4, 11 e 12 della procedura penale federale), indubbiamente autorizzato a promuovere le inchieste penali in discorso, e, d'altra parte, che l'eccezione dilatoria da lui apposta appare giustificata. Le inchieste difatti non sono ancora chiuse e non hanno peranco dato luogo, in ogni caso, alle decisioni sulla messa in accusa o l'abbandono, previste dagli articoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale, dopo le quali soltanto potrà eventualmente intervenire un giudizio sulla competenza della magistratura federale in confronto di quella della cantonale, epperò si potrà vedere se siavi in proposito materia a conflitto di competenza nell'allegato senso degli articoli 113, N° 1, della costituzione federale, e 56 § 1, della legge sull'organizzazione giudiziaria federale.

Sulla quarta conclusione:

3° Le stesse considerazioni consigliano logicamente di lasciar in sospenso per il momento anche ogni giudizio sulla misura colla quale il Consiglio federale ha vietato o impedito l'apertura dell'inchiesta penale ordinata dal Gran Consiglio ticinese contro i municipi che hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi, per decisione commissariale o governativa, dal partecipare alle elezioni del 3 marzo. L'inchiesta di cui si tratta deve pertanto seguire la sorte riservata alle inchieste surriferite che il Consiglio federale stesso ha ordinate; conviene cioè aspettare anche a riguardo suo il giudizio che potrà essere

chiamato a proolare, ad istruzione finita, la Camera federale di accusa sulla questione della competenza.

Sulla quinta conclusione

4° basterà di constatare, da un canto, che il governo ticinese ha esplicitamente riconosciuto, nelle sue memorie al Tribunale federale (pagina 26 della risposta), che la competenza di ordinare la scarcerazione Belloni spettava al procuratore generale della Confederazione e, d'altro canto, che, pure trovandosi nel cantone Ticino nel momento in cui il commissario federale ha impartito e fatto eseguire l'ordine di rimettere quel prevenuto a piede libero, il procuratore medesimo non solo non vi si è punto opposto, ma dichiarò anzi *expressis verbis* (v. il suo rapporto N° 95 del 13 marzo 1889 al Consiglio federale) « di non aver obiezioni di sorta a sollevare contro siffatto modo di procedere del commissario federale. » Date queste circostanze, la domanda fatta dal governo ricorrente, che cioè la scarcerazione Belloni ordinata dal commissario federale venga annullata perchè illegale, appare difatti come divenuta oramai senza oggetto e non può quindi fornire argomento a qualsivoglia pratica decisione di questa Corte.

Conseguentemente,

il Tribunale federale

decide:

1° Di non entrare in materia sulla conclusione del governo ticinese relativa ai ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini ticinesi in tema di elezioni cantonali, fino a tanto che il Consiglio federale non abbia statuito sulla propria competenza in merito ai singoli ricorsi stessi.

2° Di non entrare in materia sulle conclusioni risguardanti le inchieste penali ordinate dal Consiglio federale ed il divieto di quella decretata dal Gran Consiglio ticinese, fino a tanto che non siano state prolate le decisioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale.

3° Di non entrare in materia sulla conclusione riflettente la scarcerazione Belloni.